

Allegato A all'atto costitutivo dell'Associazione Societas Viperae ASD APS del 18/07/2026

STATUTO DELLA SOCIETAS VIPERAE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata

Ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport) e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "**SOCIETAS VIPERAE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", in sigla "**SOCIETAS VIPERAE ASD APS**" (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede legale in **Busto Arsizio (VA), viale Lombardia 30**. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale e al di fuori dei confini nazionali. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La documentazione e gli atti ufficiali inerenti all'Associazione potranno essere tenuti in luogo diverso dalla sede legale, che verrà stabilito dal regolamento interno.

Art. 2) Finalità e natura

L'Associazione è autonoma, libera, apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'ordinamento interno assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione promuove pari opportunità, inclusione, non discriminazione e accessibilità alle attività associative e sportive, nel rispetto della dignità della persona e compatibilmente con le condizioni tecniche, organizzative e di sicurezza delle attività svolte.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si pone, tra gli altri, i seguenti scopi:

- a) promozione della diffusione della cultura, con particolare riguardo per la divulgazione della storia;
- b) promozione delle attività e della cultura sportive;
- c) promozione della socializzazione;

- d) promozione e valorizzazione del territorio;
- e) collaborazione con altri enti del Terzo Settore, con altre associazioni e con gli enti locali;
- f) animazione di eventi pubblici organizzati da enti locali, pro loco e altre associazioni;
- g) tutela e trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica; tali attività si svolgono nel quadro del riconoscimento delle rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale ai sensi della Legge 7 ottobre 2024 n. 152.

Art. 3) Attività, affiliazioni e risorse

Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017]; tale attività si esplica in particolare attraverso corsi, seminari, conferenze e attività didattiche rivolte agli associati, alle scuole e al pubblico, nel campo della storia medievale, delle arti marziali storiche e della rievocazione storica;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 117/2017]; tale attività si esplica in particolare attraverso le attività di rievocazione storica previste dall'art. 2 del presente Statuto, nel quadro del riconoscimento delle rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale ai sensi della Legge 7 ottobre 2024 n. 152;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura [art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017]; tale attività si esplica in particolare attraverso la partecipazione a manifestazioni di rievocazione storica, palii, tornei e altre manifestazioni culturali, nonché attraverso attività promosse da enti locali e pro loco;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t), D.Lgs. 117/2017], esercitate in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport) e successive modificazioni. Le discipline sportive praticate sono, con particolare riferimento allo sviluppo e allo studio delle arti marziali del Medioevo e delle discipline che possono supportare tale pratica:
 - o Armi sportive da caccia;
 - o Giochi e sport tradizionali;
 - o Lotta;
 - o Scherma;
 - o Tiro a segno;
 - o Tiro con l'arco;
 - o Ginnastica.

Si intende che in tali discipline sono comprese tutte le discipline elencate sotto ciascuno sport nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Tali attività sportive possono essere esercitate anche con modalità competitive. Sono comprese altresì la promozione, la diffusione e l'esercizio delle attività motorie e ricreative in quanto strettamente connesse alle attività sportive esercitate.

Nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, l'Associazione assume le caratteristiche tipiche di polisportiva. L'attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle relative attrezzature tecnico-sportive.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte sia a favore degli associati e dei loro familiari, sia a favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività dei propri associati e degli enti associati, qualora presenti, in forma di mutualità e di produzione e scambio di beni e servizi, nonché in forma di azione volontaria per l'erogazione gratuita di servizi. Le modalità di svolgimento delle attività sono decise dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata sopra, purché strettamente collegata con le finalità istituzionali e idonea al loro perseguimento, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari, e può svolgere attività economiche purché in via secondaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, e sempre con reinvestimento integrale degli eventuali utili e avanzi di gestione nell'attività istituzionale.

L'Associazione può inoltre, in modo complementare, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, organizzare attività di promozione sociale e del benessere in generale al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire tali finalità, l'Associazione può mettere in atto servizi complementari verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, l'Associazione cura le necessarie fasi di studio e ricerca relative alle attività svolte, anche attraverso la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. Il nome, il logo, gli emblemi, i segni distintivi, i materiali didattici, divulgativi, editoriali e multimediali prodotti dall'Associazione costituiscono patrimonio dell'Associazione, salvo diverso accordo scritto con gli autori o i terzi aventi diritto.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. A tal fine, il presente Statuto consente lo svolgimento delle seguenti attività diverse, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) somministrazione di alimenti e bevande in occasione o a supporto delle attività istituzionali, nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) vendita di oggetti, principalmente autoprodotti;
- d) pubblicità e sponsorizzazioni.

L'elenco ha carattere indicativo e non esaustivo, fermo restando che eventuali ulteriori attività diverse potranno essere svolte solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, coerenti con le finalità statutarie e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, dal D.M. 107/2021 e dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti relativi alle attività diverse, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021 come introdotto dal D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163.

L'Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi.

In relazione all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, l'Associazione si affilia a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2021, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIO e a tutte le disposizioni dell'Ente a cui si affilia. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente o degli Enti di affiliazione nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. L'Associazione può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificato l'Ente di affiliazione, senza necessità di modificare il presente Statuto.

L'Associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

L'Associazione può iscriversi a registri relativi alla rievocazione storica e alle associazioni culturali, oltre che affiliarsi a enti riguardanti dette attività. Può altresì iscriversi a registri comunali, provinciali, regionali, statali e internazionali per i quali possiede i requisiti, tra cui l'Elenco Nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica istituito ai sensi della Legge 7 ottobre 2024 n. 152. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere aggiornato l'elenco delle iscrizioni e delle affiliazioni senza necessità di modificare il presente Statuto.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Be", "H", "Haro", "Guller", and a circular stamp at the bottom right.]

Art. 5) Associati: categorie e ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore a sette, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Qualora tale numero dovesse scendere al di sotto del minimo, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio del RUNTS e provvederà a reintegrare la base associativa entro un anno.

Le categorie degli associati sono le seguenti:

- a) Associati Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i loro diritti e doveri sono uguali a quelli degli Associati Ordinari;
- b) Associati Ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi sociali, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Per i minori è necessario l'assenso scritto di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore che abbia compiuto quattordici anni non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Possono essere ammesse come associati anche le Associazioni di Promozione Sociale che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi altresì altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

La domanda di ammissione è presentata al Presidente, che la sottopone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dalla data di presentazione. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si acquisisce dalla data di annotazione nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la delibera motivata all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6) Associati: diritti e doveri

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri. In particolare, ogni associato ha diritto di:

- a) partecipare alle attività dell'Associazione e usufruire dei servizi da essa offerti;
- b) partecipare all'Assemblea e, se maggiorenne e iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, esercitare il diritto di voto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- c) essere eletto alle cariche sociali, se maggiorenne;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 117/2017;
- e) ricevere il rendiconto economico-finanziario annuale.

Ogni associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione;
- d) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

L'iscrizione ha validità a tempo indeterminato e cessa per le cause previste dagli artt. 7 e seguenti del presente Statuto. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. Il tesseramento ai fini sportivi si rinnova annualmente con il versamento della quota associativa, secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo e coerentemente con le disposizioni dell'Ente di affiliazione. Il rinnovo della quota mantiene la continuità dell'iscrizione nel libro degli associati senza interruzione.

Non sono ammessi associati temporanei.

Le attività rese dagli associati in qualità di volontari sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge. Eventuali prestazioni lavorative o professionali rese da associati che non operino come volontari sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa regolare formalizzazione del rapporto. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo quanto eventualmente consentito da norme inderogabili e comunque nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 7) Associati: recesso, morosità ed esclusione

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza diritto ad alcun rimborso, indennizzo o compenso, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla data di comunicazione.

La qualità di associato si perde per:

- a) morosità nel versamento della quota associativa, decorso il termine stabilito dal Consiglio Direttivo senza regolarizzazione;
- b) recesso volontario;
- c) esclusione deliberata ai sensi del presente articolo;
- d) decesso.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, tra cui:

- a) violazione grave o reiterata dello Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione;
- c) comportamento scorretto o lesivo nei confronti di altri associati o di terzi nell'ambito delle attività associative.

Prima della delibera di esclusione, all'associato è comunicata per iscritto la contestazione degli addebiti con un preavviso di almeno 15 giorni, durante i quali l'interessato può presentare le proprie giustificazioni scritte al Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea e notificata all'associato. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) Quote sociali

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo della quota associativa, delle eventuali quote differenziate per categorie di associati, dei corrispettivi specifici per le singole attività e dei versamenti aggiuntivi per i servizi complementari, stabilendone altresì i termini e le modalità di pagamento.

Le quote differenziate possono essere previste per categorie di associati o per fasce d'età, purché non comportino disparità di trattamento nei diritti fondamentali degli associati sanciti dall'art. 6 del presente Statuto.

Il trattamento fiscale delle quote, dei contributi e dei corrispettivi specifici è disciplinato dalla normativa tributaria vigente applicabile agli enti del Terzo Settore, alle associazioni di promozione sociale e agli enti sportivi dilettantistici.

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

[Circular stamp: Provincia di Varese, Ufficio Provinciale di Varese]

[Handwritten signature: Gianfranco]

[Handwritten signature: 210]

[Handwritten signature: 210]

Art. 9) Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. I volontari possono essere associati o persone fisiche esterne all'Associazione.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, soggetto a previdimazione e prenumerazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 6 ottobre 2021. I volontari occasionali possono essere iscritti in una sezione separata del medesimo registro.

L'Associazione assicura tutti i propri volontari, occasionali e non, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 6 ottobre 2021.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dal comma successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10) Lavoratori e incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La medesima persona non può essere contemporaneamente volontaria e lavoratrice retribuita per l'Associazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di propri associati che non siano iscritti nel registro dei volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. In tale caso la prestazione è regolarmente contrattualizzata e retribuita nelle forme previste dalla normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori, anche coordinati e continuativi, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari attivi o al 5% del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. Per le prestazioni rientranti nel lavoro sportivo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina del lavoro sportivo coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione con abilitazione rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali: tali soggetti sono inquadrati secondo le ordinarie forme contrattuali del lavoro autonomo o subordinato.

Art. 11) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati fondatori e ordinari.

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione, o via PEC, o mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione ove presente. L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo della riunione in prima convocazione; data, ora e luogo della seconda convocazione; ordine del giorno; indicazione delle modalità con cui i documenti sottoposti a votazione possono essere consultati dagli associati prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo. Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni quattro anni in sede di Assemblea ordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, o un terzo degli associati aventi diritto di voto mediante richiesta scritta e firmata da presentare al Presidente, che provvede alla convocazione entro 15 giorni.

Partecipazione e voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Ciascun associato ha diritto a un voto.

I soci minorenni sono rappresentati nel loro diritto di voto da un genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Ciascun associato può ricevere fino a tre deleghe. Non può essere conferita delega ai componenti del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni riguardanti persone fisiche, comprese le elezioni alle cariche sociali, avvengono a voto segreto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione e gli associati possono esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017. In caso di sospensione del collegamento durante la riunione, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente e le deliberazioni assunte fino alla sospensione rimangono valide.

Quorum

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Competenze

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera l'eventuale acquisizione della personalità giuridica secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto.

Mozione di sfiducia

L'Assemblea degli associati può promuovere una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo e del Presidente nel caso in cui si comprovino, nell'operato degli stessi, finalità contrarie ai principi espressi nel presente Statuto e alla normativa vigente. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto e approvata con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Verballi

Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel luogo stabilito per la documentazione associativa ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità, anche telematiche, per la loro consultazione da parte degli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione.



Art. 12) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ogni quattro anni ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, chi si trova in stato di interdizione o inabilitazione, chi è fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile richiamato dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto al Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.L. 30 giugno 2025 n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 119.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

I consiglieri e il Presidente sono rieleggibili.

Entro quindici giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta per procedere alla nomina interna delle cariche: Presidente, uno o più Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere. La carica di Tesoriere può essere ricoperta dal Vicepresidente o dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, invia la convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni dalla decadenza, fissando la data della riunione non oltre quarantacinque giorni dalla decadenza stessa, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Competono in particolare al Consiglio Direttivo:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- 
- d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente;
 - e) la determinazione delle quote sociali e dei corrispettivi specifici, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - f) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - g) la redazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; I regolamenti possono riguardare anche, ma non solo: sicurezza, uso delle attrezzature, partecipazione agli allenamenti, attività con minori, attività rievocative, abbigliamento storico, prestito e custodia dei materiali, responsabilità dei partecipanti, accesso alle attività sportive e culturali;
 - h) la delibera sull'ammissione degli associati e l'istruttoria relativa ai procedimenti di esclusione, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea nei casi e con le modalità previsti dagli artt. 5, 7 e 11 del presente Statuto;
 - i) la facoltà di istituire sedi operative secondarie dell'Associazione, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto;
 - j) ogni altra funzione che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi.

Art. 13) Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, nella prima riunione successiva all'elezione, le seguenti cariche obbligatorie, che devono essere ricoperte da tre persone distinte ai fini dell'iscrizione al RASD: Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Consiglio Direttivo elegge altresì un Tesoriere, che può coincidere con il Vicepresidente o il Segretario.

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e i poteri di firma. Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, sottoscrive contratti e accordi in nome dell'Associazione, e può conferire delega scritta ad altri associati per singoli atti o categorie di atti.

Presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne cura la convocazione e vigila sull'esecuzione delle relative delibere. Provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Presidente decade per dimissioni, per termine del mandato o a seguito di approvazione di mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. In caso di decadenza il Consiglio Direttivo invia la convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, fissando la data della riunione non oltre quarantacinque giorni dalla decadenza, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

È fatto divieto al Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.L. 30 giugno 2025 n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 119.

Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente tutte le funzioni e i poteri.

Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta e la conservazione. Predispone e conserva la documentazione contrattuale e gli atti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Gestisce gli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo, verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Predispone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale economico e finanziario da presentare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Provvede alle operazioni formali di incasso e pagamento e cura i rapporti con gli istituti di credito.

Art. 14) Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla Legge 4 luglio 2024 n. 104:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche in assenza delle condizioni di cui al comma precedente, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una più efficace governance dell'Associazione.

Almeno un componente dell'Organo di Controllo, ovvero il componente unico in caso di organo monocratico, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile richiamato dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono essere componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 2399 del Codice Civile richiamato dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione.

L'Assemblea nomina altresì un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla Legge 4 luglio 2024 n. 104:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Qualora l'Organo di Controllo sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15) Safeguarding

L'Associazione adotta le misure previste dall'art. 33 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e dalle delibere e linee guida emanate dal CONI e dall'Ente di affiliazione in materia di tutela dei tesserati, prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

A tal fine l'Associazione adotta e mantiene aggiornati:

- a) il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell'attività sportiva (MOGC), che definisce diritti e doveri dei tesserati, le procedure di nomina e le funzioni del Responsabile Safeguarding, e il sistema di segnalazione e gestione dei rischi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 e della Delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023;
- b) il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 36/2021.

Il Consiglio Direttivo nomina, con apposita delibera, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021. Il Responsabile è una persona fisica dotata di adeguati requisiti di competenza e indipendenza rispetto all'organizzazione sociale, e non può ricoprire cariche di gestione all'interno dell'Associazione che possano comprometterne l'autonomia di giudizio. Può essere un associato purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti.

Il Responsabile Safeguarding ha il compito di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, con particolare attenzione alla tutela dell'integrità fisica e morale dei minori. Riceve e gestisce le segnalazioni, anche anonime, relative a situazioni di rischio o pregiudizio, adotta le idonee misure di tutela e riferisce al Consiglio Direttivo.

La nomina del Responsabile Safeguarding è resa pubblica sul sito internet dell'Associazione ove presente, è affissa presso la sede dell'ente ed è comunicata all'Ente di affiliazione, ai sensi delle linee guida CONI e dell'Ente di affiliazione.

Il mandato del Responsabile Safeguarding ha la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rinnovabile.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials (BR, AH, etc.) further down.

Art. 16) Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che non siano risolte in via amichevole, sono sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito e operante secondo le regole dell'Ente di affiliazione sportiva.

Ove non fosse possibile costituire il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di affiliazione, il Collegio è composto da tre arbitri, non necessariamente associati, nominati come segue: uno da ciascuna delle parti in contestazione, e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Il Collegio Arbitrale giudica in via irrituale e a titolo definitivo, senza particolari formalità di rito, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola le parti, che sin dalla sottoscrizione del presente Statuto vi prestano adesione.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non esclude il diritto degli associati di adire l'autorità giudiziaria ordinaria nei casi previsti dalla legge, e in particolare nei termini previsti dall'art. 24 del Codice Civile per l'impugnazione della delibera di esclusione.

Art. 17) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea chiamata in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. La delibera di scioglimento richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con gli stessi quorum deliberativi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina contestualmente uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, e ne determina i poteri. I liquidatori curano la liquidazione del patrimonio sociale nel rispetto della normativa vigente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Il parere dell'Ufficio RUNTS è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In caso di cancellazione dal RUNTS senza scioglimento dell'Associazione, l'obbligo di devoluzione è limitato all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'Associazione è stata iscritta al RUNTS, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18) Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 25, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea chiamata in seduta straordinaria per deliberare modifiche dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea sono depositate e registrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e comunicate al RUNTS e al RASD nei termini di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con i medesimi quorum di cui al presente articolo.

Art. 19) Rinvii e norme transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, nell'ordine:

- alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
- al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile;
- al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport) e successive modificazioni e integrazioni;
- allo Statuto e ai Regolamenti del CONI e del CIO;
- allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente o degli Enti di affiliazione sportiva, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate;
- al Regolamento interno dell'Associazione, adottato dal Consiglio Direttivo.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Statuto e le norme inderogabili di legge, prevalgono queste ultime. Le clausole statutarie in contrasto con norme inderogabili si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge applicabili.

Nel periodo compreso tra la costituzione dell'Associazione e la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si applicano le disposizioni del presente Statuto compatibili con tale fase transitoria. Le disposizioni che presuppongono l'iscrizione al RUNTS diventano operative dalla data di tale iscrizione.

Ogni riferimento normativo contenuto nel presente Statuto si intende esteso alle successive modificazioni e integrazioni delle norme citate.

Letto, approvato e sottoscritto in **Busto Arsizio (VA)** il **18/07/2026**.

Il segretario verbalizzante


Letizia Toracca

Il presidente


Daniele Massignani

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

allegato 1 Viale Lombardia 30, Busto Arsizio (VA) - email: Societasviperae@gmail.com
registrato il 04/08/26
al n° 180 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Il funzionario
Davide RANDES



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Scavone*
- Middle: *Bagnasco Riccardo*
- Below: *Stefano Fumana*
- Below: *Mano padron*
- Below: *St.*
- Below: *Di Carlo*
- Bottom: *Marballe*